



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 88 del 3 Gennaio 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Gennaio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

Reclamo n.12 della società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 15.12.2022 (Inibizione Sig. GUALTIERI Antonio fino al 13/02/2023)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

di dover convocare il Direttore di gara per ottenere chiarimenti in ordine ai fatti per come riportati nel referto di gara;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la convocazione del Direttore di gara per la seduta del 09 Gennaio 2023 in altra composizione.

RECLAMO n°13 del calciatore Sig. SCATTARREGGIA GIANLUCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°78 del 15.12.2022 (squalifica calciatore Sig. SCATTARREGGIA Gianluca fino al 15/02/2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante rappresentato dall'avvocato Sig. Marco Tullio Martino;

RILEVA

Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dell'espulsione effettuata al minuto 45 + 5 del secondo tempo, il calciatore Sig. Scattarreggia Gianluca, capitano della squadra A.S.D. MELICUCCO CALCIO, mentre il direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso, si dirigeva verso lo stesso con aria aggressiva e gli si poneva faccia a faccia toccandogli il naso con il suo. Inoltre, mentre si apprestava ad uscire dal terreno di gioco, lo stesso Scattarreggia continuava ad insultare il direttore di gara e, successivamente, tentava di aggredirlo, senza riuscirci.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al Sig. Scattarreggia Gianluca la squalifica sino al 15.02.2023.

Avverso tale decisione il calciatore proponeva reclamo non contestando i fatti ma, nel chiedere una riduzione della squalifica inflitta, invocava l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 13 comma 1 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..

Passando al merito della decisione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Sig. Scattarreggia Gianluca integri una condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico.

L'evento non è stato contestato dal reclamante che, pertanto, ha ammesso di essersi reso responsabile di quanto indicato nel rapporto arbitrale.

In ordine all'applicazione della circostanza attenuante, ritiene questa Corte che non sia applicabile al caso di specie, non essendosi il reclamante effettivamente adoperato per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n°14 della società A.S.D. NEW ACADEMY SG

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°36 del 07.12.2022 (Squalifica calciatore Sig. DI RIENZO Giorgio fino al 03/04/2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Dal rapporto arbitrale emerge che, a fine gara, il calciatore Sig. Di Rienzo Giorgio si avvicinava al Direttore di gara spingendolo violentemente e, subito dopo, proferiva nei suoi confronti parole offensive.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al Sig. Di Rienzo Giorgio la squalifica sino al 03.04.2023.

Avverso tale decisione la società A.S.D. New Academy SG proponeva reclamo non contestando i fatti, ma chiedendo solamente una riduzione della squalifica.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Sig. Di Rienzo Giorgio integri una condotta gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico e, pur tuttavia, in ordine alla quantificazione della squalifica, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ritiene che la condotta tenuta dal calciatore sig. Di Rienzo Giorgio deve essere sanzionata con una squalifica fino al 20.02.2023.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. Di Rienzo Giorgio fino al 20.02.2023;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n°15 della società A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°10 del 19.12.2022 (Inammissibilità reclamo relativo alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque Sporting Club Corigliano - A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 04/12/2022).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto, mediante invio di PEC, reclamo al Giudice Sportivo relativamente alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque SPORTING CLUB CORIGLIANO - A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021 del 04/12/2022 deducendo l'illegittimità del tesseramento di diversi calciatori della società Sporting Club Corigliano.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la società reclamante non avrebbe redatto lo stesso su carta intestata e, comunque, non risulta che sul ricorso stesso sia stato apposto né il timbro, né la firma del presidente o di altro soggetto preventivamente delegato e non inibito.

Avverso tale decisione la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 propone reclamo, deducendo che il Giudice Sportivo è incorso in errore non avendo applicato i principi del giusto processo ed, in particolare, quelli attinenti alla c.d. conservazione degli atti.

Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.

Il Giudice Sportivo non ha tenuto in debita considerazione che il reclamo proveniva dalla PEC ufficiale della società reclamante e che il reclamo non fosse costituito da un file allegato alla pec ma, viceversa, costituisse direttamente il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata.

Poiché il Codice di Giustizia Sportiva nulla prevede espressamente sulla forma del reclamo, si deve intendere legittimo inoltrare il reclamo stesso direttamente nel corpo del messaggio di posta elettronica.

Ciò premesso, è indubbio che la PEC di invio sia riconducibile alla società reclamante, per cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto valutare nel merito il reclamo.

Pertanto, il reclamo deve essere accolto ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 78, Il comma C.G.S., bisogna rinviare la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l'esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo;

dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano per l'esame del merito;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi